

(N. 1000-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1950

Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità
delle istituzioni specializzate.

ONOREVOLI SENATORI. — Col crescere, per numero, per ampiezza e per importanza di funzioni, delle Organizzazioni internazionali, collegate con le Nazioni Unite, è sorta la necessità di costituire ad esse un regime giuridico uniforme nei territori dei vari Stati in cui hanno la loro sede, o nei quali esse possono in qualunque modo operare.

Le dette Organizzazioni sono contemplate nell'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite e sono denominate « Istituti specializzati ». Le principali sono: la Organizzazione internazionale del lavoro, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura, la Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, l'Organizzazione mondiale della Sanità, l'Unione postale universale, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Sono state le stesse Nazioni Unite che hanno preso la iniziativa di proporre questa uniformità di disciplina giuridica degli Istituti specializzati, specialmente in ordine alla concessione dei privilegi e delle immunità. Infatti l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava il 13 febbraio 1946 una risoluzione tendente alla unificazione, nella misura del possibile, dei privilegi e delle immunità di cui godono l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i differenti Istituti specializzati. Successivamente l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con altra risoluzione in data 21 novembre 1947 approvava uno schema di convenzione riflettente la predetta materia invitando ad aderirvi sia i membri delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, sia gli Stati membri dei singoli Istituti specializzati.

Lo schema di convenzione consiste di un testo il quale contiene il complesso delle clausole *standard* applicabili ugualmente a tutti gli Istituti specializzati, nella predetta materia dei privilegi e delle immunità, e in un annesso il quale contiene norme particolari riflettenti singolarmente il trattamento da farsi, a integrazione di quello generale, all'uno o all'altro dei vari Istituti specializzati in relazione alle loro speciali funzioni.

Le norme generali possono dividersi in due gruppi, dei quali il primo contiene 1 disposizioni riguardanti il regime giuridico degli Istituti specializzati e il secondo le disposizioni concernenti la situazione giuridica, in ordine al problema dei privilegi e delle immunità dei rappresentanti degli Stati membri presso i detti Istituti e dei funzionari degli stessi Istituti.

Fra le disposizioni del primo gruppo meritano di essere menzionate: la sezione 3^a che riconosce la personalità giuridica agli Istituti specializzati, con capacità a contrattare, ad acquistare beni immobili e mobili e disporne, a stare in giudizio; la sezione 4^a secondo la quale gli Istituti specializzati, i loro beni ed averi, in qualunque luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono della immunità di giurisdizione; le sezioni 5^a e 6^a che riconoscono la inviolabilità dei locali ed archivi dei detti Istituti; la sezione 7^a che riconosce il loro diritto a detenere monete o di oro o di valuta di qualsiasi natura con piena facoltà di disporne, col vincolo però, per quanto riguarda l'esercizio di questo diritto, di tenere conto delle segnalazioni fatte dai Governi interessati; la sezione 9^a che stabilisce esenzioni tributarie e doganali, con la limitazione, per questo secondo punto, che gli articoli importati in franchigia non siano venduti nel territorio del paese nel quale sono stati introdotti; la sezione 11^a che concede un trattamento pari a quello della Nazione più favorita in materia di tariffe postali, telegrafiche e telefoniche, e la sezione 12^a che garantisce la esenzione dalla censura per la corrispondenza ufficiale e il diritto a fare uso di propri codici telegrafici.

Il secondo gruppo di disposizioni si occupa, come è stato detto, dei privilegi e delle immunità a favore dei rappresentanti degli Stati membri presso i detti Istituti e a favore dei funzionari degli Istituti stessi. I rappresentanti degli Stati membri durante i periodi delle riunioni e nel corso dei viaggi di andata e di ritorno godono dell'immunità da arresti o giurisdizione, dell'inviolabilità delle loro carte, del diritto di fare uso di codici telegrafici, della esenzione da ogni misura restrittiva, della concessione di privilegi analoghi a quelli di rap-

presentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea in materia valutaria e di facilitazioni e immunità, analoghe a quelle delle missioni diplomatiche di rango comparabile, nel trattamento ai loro bagagli personali.

Particolare rilievo merita la parte riflettente il trattamento di privilegi e di immunità dei funzionari degli Istituti specializzati per la importanza giuridica dell'argomento che ha formato oggetto d'interessante discussione nella dottrina sia italiana che straniera (Rapisardi-Mirabelli, *Il diritto internazionale amministrativo*, cap. X, *Gli individui « funzionari internazionali »*; Basdevant, *Les fonctionnaires internationaux*). Per funzionario internazionale s'intende ogni individuo che per conto di una Unione di Stati o di altra entità internazionale esercita una funzione inerente allo scopo della entità anzidetta, dipendendone direttamente.

Di conseguenza il funzionario internazionale deve rimanere estraneo agli interessi particolari di qualsiasi Stato — sia pure il proprio Stato nazionale — ed agire esclusivamente per i fini internazionali dell'Ente. Al carattere degli scopi internazionali, con la configurazione delle categorie dei funzionari internazionali debbono corrispondere un conforme trattamento giuridico e garanzie adeguate. Fra i diritti dei funzionari internazionali emerge soprattutto, secondo la dottrina (Rapisardi-Mirabelli, op. cit., pag. 269) quello delle prerogative o immunità diplomatiche. La protezione risultante da tali prerogative ha una portata più ampia di quella riguardante gli agenti diplomatici perchè per assicurare alle organizzazioni internazionali, alle quali essi appartengono la loro indipendenza da ogni sovranità territoriale occorre proteggere i funzionari stessi non soltanto verso lo Stato locale, dove ha sede la organizzazione internazionale, ma verso ogni altro Stato che possa turbare l'esercizio delle loro funzioni, compreso lo Stato stesso nazionale del funzionario.

Le disposizioni più notevoli dello schema di convenzione riguardanti il trattamento giuridico dei funzionari degli Istituti specializzati sono le seguenti: la sezione 18^a stabilisce che ogni Istituto specializzato determina le categorie dei funzionari alle quali si applicano

le disposizioni in materia d'immunità e privilegi; la sezione 19^a elenca le immunità e i privilegi i quali consistono nella immunità da giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale, nella esenzione da imposte sugli stipendi ed emolumenti ricevuti dall'Istituto; nella esenzione dalle formalità di registrazione degli stranieri, anche per le loro famiglie; in speciali facilitazioni in materia di cambio, analogamente ai diplomatici di rango comparabile; in facilitazioni in materia di rimpatrio in periodi di crisi internazionali; e in esenzioni doganali limitatamente al mobilio ed effetti personali nelle occasioni delle prime assunzioni di funzioni nel paese interessato; la sezione 20^a contiene le esenzioni da ogni obbligazione relativa al servizio nazionale; la quale esenzione però nei confronti degli Stati nazionali dei funzionari sarà limitata a funzionari che, a causa delle loro funzioni, saranno nominativamente designati dal Direttore generale dell'Istituto specializzato e approvati dai rispettivi Stati nazionali; la sezione 21^a prevede speciali trattamenti di privilegi e immunità pari a quelli degli inviati diplomatici, per i Direttori generali dei singoli Istituti specializzati; la sezione 24^a prevede i casi di abusi dei privilegi e immunità e provvede alle conseguenti misure; la sezione 26^a attribuisce ai funzionari degli Istituti internazionali il diritto di utilizzare i passaporti delle Nazioni Unite.

L'annesso contiene, come è stato detto, disposizioni particolari a carattere integrativo riflettenti, in ragioni delle speciali rispettive circostanze, i singoli Istituti specializzati, e cioè distintamente, la Organizzazione internazionale del lavoro, la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, la Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e la Organizzazione mondiale della Sanità.

Il nostro Paese è stato formalmente invitato ad aderire a questa convenzione. È da ritenersi la opportunità di approvare il disegno di legge che comporta tale adesione per più ordini di motivi. In Italia, e precisamente a Roma, avrà la sua sede uno dei grandi Istituti spe-

cializzati e cioè la Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura; inoltre l'Italia ha ospitato e avrà in avvenire occasione di ospitare conferenze e riunioni dei vari Istituti specializzati.

È opportuno che la delicata e complessa materia del trattamento da farsi ai detti Istituti, ai rappresentanti degli Stati membri presso di essi, e ai loro funzionari sia regolata con precisione e con chiarezza e non abbandonata alla definizione volta per volta delle questioni inerenti al detto trattamento, con pericoli di screzi e di turbamenti nei normali

rapporti coi detti Istituti. L'esame delle disposizioni dello schema di convenzione conduce a ritenere che esse siano state studiate e compilate con cura nella giusta valutazione delle esigenze degli Istituti e di quelle degli Stati, e altresì nell'attento esame della elaborazione data a questa delicata e complessa materia dalla dottrina giuridica.

La III Commissione vi propone pertanto di approvare il disegno di legge che vi viene sottoposto.

CARRARA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947, nonché agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 44 della Convenzione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.